

## SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO SU CREDITI DOCUMENTARI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.  
Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.  
Numero verde: 800 77 11 00 – dall'estero: 0039 0521 94 29 40  
Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it  
Fax: 02 89542750 – dall'estero: 0039 02 89542750  
Sito Internet: [www.cariparma.it](http://www.cariparma.it)

#### SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione \_\_\_\_\_

sede \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_

indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

iscritto all'Albo \_\_\_\_\_

al numero \_\_\_\_\_

operante in qualità di \_\_\_\_\_

della Società \_\_\_\_\_

### CHE COSA E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO SU CREDITI DOCUMENTARI

#### CARATTERISTICHE

Nell'operazione di **sconto pro-soluto di impegni di pagamento su crediti documentari (Lettere di Credito)** la Banca corrisponde al Cliente il valore attualizzato di un credito documentario con pagamento differito, trattenendo una percentuale del valore nominale degli stessi (**l'interesse di sconto**) a titolo di corrispettivo per la disponibilità immediata della somma.

La natura **pro-soluto** dell'operazione implica che il Cliente non garantisce alla Banca la solvibilità della banca estera che ha emesso il credito documentario.

L'operazione di sconto pro-soluto di impegni di pagamento su crediti documentari ha il vantaggio principale di assicurare al Cliente la disponibilità immediata della somma che gli è dovuta in base al credito documentario emesso dalla banca estera. Inoltre, in caso di **crediti documentari non confermati** dalla Banca, vengono trasferiti a quest'ultima il rischio dell'insolvenza della banca estera, il rischio paese e l'eventuale rischio di cambio sulle operazioni in valuta straniera.

#### RISCHI

Il rischio di cambio (per i crediti documentari in valuta straniera) è limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l'accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre con il riferimento ai crediti documentari aperti in valuta straniera, occorre considerare l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Fino al rimborso alla Banca da parte della banca estera del valore nominale del credito documentario il Cliente rimane responsabile per le conseguenze dell'eventuale violazione delle garanzie fornite alla Banca in sede di stipulazione del contratto.

Tali garanzie riguardano in primo luogo i requisiti dell'esistenza del credito ceduto, della disponibilità dello stesso da parte del Cliente e della esigibilità del credito documentario. La garanzia dell'esigibilità del credito documentario, a sua volta, assume un duplice aspetto, formale e sostanziale. Sul piano meramente formale il Cliente deve garantire la conformità della documentazione consegnata alla Banca a quanto previsto nelle

*Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.*

condizioni del credito documentario per l'incasso dello stesso. La garanzia dell'esigibilità sul piano sostanziale riguarda, invece, la regolarità sostanziale dell'esecuzione del contratto di fornitura da parte del Cliente, al fine di prevenire il rischio di rifiuto di pagamento da parte della banca emittente in base ad un provvedimento giudiziale o, comunque, in forza di eventuali leggi straniere che consentano l'opposizione al pagamento contestando una condotta fraudolenta dal fornitore-beneficiario del credito documentario.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	Corresponsione degli interessi	In un'unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto
<b>TASSI</b>	Tasso base Operaz. in EURO	<p>Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza (Matching Euribor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente</p> <p><b>Calcolo esemplificativo del tasso Matching Euribor:</b>  giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010  scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010</p> <p>tasso di riferimento : a) Euribor 6m scad.04/10/2010 ==&gt; 0,950  b) Euribor 7m scad.01/11/2010 ==&gt; 0,989</p> <p><math>0,950 + 0,989 \Rightarrow 1,939/2 \Rightarrow</math> <b>Matching Euribor = 0,970</b>  tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato</p>
	Tasso base Operaz. in DIVISA	<p>Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza (Matching Libor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente</p> <p><b>Calcolo esemplificativo del tasso Matching Libor:</b>  divisa dell'operazione USD  giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010  scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010</p> <p>tasso di riferimento : a) Libor USD 6m scad.04/10/2010 ==&gt; 0,44156  b) Libor USD 7m scad.01/11/2010 ==&gt; 0,51563</p> <p><math>0,44156 + 0,51563 \Rightarrow 0,95719/2 \Rightarrow</math> <b>Matching Libor USD = 0,478595</b>  tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato</p>
	Spread	<p>15 punti</p> <p>La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura dello spread in relazione al rischio Paese/banca/controparte</p>

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
		Metodo di calcolo	L'interesse di sconto dovuto alla Banca in seguito al perfezionamento dell'operazione sarà determinato come segue: - viene applicata la formula dello sconto commerciale oppure - viene applicata la formula dello sconto razionale composto
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Istruttoria	Max € 15.000,00
		<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Recupero spese
	Stampa e invio documento di sintesi periodico		€ 0,85
	Periodicità invio		Annuale
		Stampa e invio documento di sintesi di variazione	€ 0,85
<b>COMMISSIONI</b>	Commissione di intervento		0,150 % sull'importo ammesso allo sconto
	Commissione di gestione ( <i>managing fee</i> )		Max € 15.000,00
	Commissione di impegno ( <i>commitment fee</i> )		0,25% con un minimo di Eur 500,00. La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura delle commissioni di impegno in relazione al rischio Paese/banca/controparte
<b>VALUTE</b>	Valuta di accredito (giorni banca)		Entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi delle condizioni di validità ed efficacia dell'operazione previsti nel contratto di sconto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo agli "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet [www.cariparma.it](http://www.cariparma.it).

#### **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
Imposta sostitutiva	Nella misura dello 0,25% dell'importo erogato a carico del cliente

## TEMPI DI EROGAZIONE

### Durata dell'istruttoria

Massimo 90 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione.

### Disponibilità dell'importo

L'importo spettante al Cliente a titolo del valore attualizzato dell'impegno di pagamento su credito documentario ceduto alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come "valuta di accredito" nelle condizioni economiche del contratto di sconto.

Il termine decorre dalla data alla quale risultano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:

- a) la presentazione da parte del Cliente di tutti i documenti conformi richiesti per l'incasso del credito documentario;
- b) per i soli crediti documentari non confermati dalla Banca: la sottoscrizione da parte del Cliente della modulistica per l'invio della comunicazione alla banca emittente e la successiva accettazione della cessione da parte di quest'ultima;
- c) per i soli crediti documentari non confermati dalla Banca: l'accettazione dell'accordo da parte della Direzione Estero della Banca, in seguito alle formali verifiche di conformità dei documenti presentati dal Cliente.

### Termini per gli adempimenti a carico del Cliente

La consegna da parte del Cliente alla Banca della documentazione necessaria per l'incasso del credito documentario dovrà avvenire nei tempi a tal fine prescritti dal credito documentario stesso e/o dalle NUU relative ai crediti documentari (pubblicazione n. 600 della C.C.I. di Parigi, rev. 2007).

Per i soli crediti documentari non confermati dalla Banca la modulistica per la comunicazione di cessione alla banca emittente deve essere sottoscritta dal Cliente contestualmente o nei giorni immediatamente successivi al perfezionamento dell'operazione, in modo da consentire il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l'accettazione della cessione da parte della banca emittente

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO

L'efficacia della presente cessione è sospensivamente condizionata alla presentazione da parte del Cliente di tutti i documenti conformi richiesti per l'incasso della L/C, nei tempi a tal fine prescritti dalla stessa L/C e/o dalle NUU 600.

Nel caso di mancato perfezionamento e/o esecuzione del presente accordo, la Banca sarà tenuta esclusivamente a restituire al Cliente, su semplice richiesta scritta dello stesso, la documentazione trasmessa in esecuzione dell'accordo stesso, rinunciando sin d'ora il Cliente a qualsiasi richiesta ulteriore in relazione a quanto precede.

### Tempi di chiusura del rapporto

Il rapporto potrà essere considerato definitivamente chiuso con il pagamento/rimborso da parte della banca emittente del valore nominale del credito documentario.

### RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte cedente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Via Mazzini – Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – indirizzo di posta elettronica: [reclami@cariparma.it](mailto:reclami@cariparma.it). La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se la Parte cedente non è soddisfatta della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, potrà – qualora ne sussistano i presupposti - rivolgersi:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia.
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

La Parte cedente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

## LEGENDA

### **Credito Documentario (Lettera di Credito)**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno di una Banca ("Banca emittente") la quale, su ordine e conto di un proprio Cliente ("Ordinante", generalmente acquirente di merci), si impegna ad effettuare una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento, accettazione di un effetto ecc.) a favore di un terzo ("Beneficiario", generalmente venditore) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito; la prestazione avverrà dietro presentazione di documenti conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso.

L'operazione prevede normalmente il coinvolgimento di banche corrispondenti estere che possono assumere la qualità di **banca avvisante** (che si limita alla notifica del credito al beneficiario, senza essere tenuta a provvedere al pagamento dello stesso) e di **banca confermante** (che si impegna in proprio al pagamento del valore nominale del credito documentario a favore del beneficiario, dietro la presentazione di documenti conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso).

In presenza di una banca confermante il credito documentario viene definito come **confermato**.

### **Euribor (Euro Interbank Offered Rate)**

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.

### **Giorni banca**

Giorni computati aggiuntivamente, ai fini del calcolo dell'interesse di sconto, a quelli intercorrenti tra la data in cui il credito documentario diventa esigibile e la valuta di erogazione del corrispettivo della cessione al Cliente.

### **Imposta sostitutiva**

Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla Banca in luogo delle imposte di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione.

### **Libor (London Interbank offered Rate)**

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla *British Bankers' Association*, che rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data valuta straniera, sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese.

### **Matching Euribor**

Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza dei crediti documentari.

### **Matching Libor**

Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza dei crediti documentari.

### **Spese Istruttoria**

Rimborso spese a fronte delle attività svolte dalla Banca per l'analisi di fattibilità dell'operazione.

### **Spread**

Margine – espresso in punti (ad es. 1,20 ) - che sommato al valore del tasso base (parametro ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.

### **Valuta di accredito**

Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.